

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli



REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

*Approvato dal Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale
Deliberazione n.25 del 24.11.2023*

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità e obiettivi
- Art. 4 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

TITOLO 2 – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 5 - Tipologie di concessione in uso degli impianti sportivi
- Art. 6 - Destinatari della concessione in uso
- Art. 7 - Procedura per la concessione in uso
- Art. 8 – Palestre scolastiche
- Art. 9 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali
 1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
 2. Nella determinazione di tali tariffe, il Comune deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dell'impianto, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti svantaggiati.
 3. Le tariffe sono di norma maggiorate nel caso di utilizzo per attività e manifestazioni extra sportive.
 4. Le tariffe per lo svolgimento di attività sportiva libera sono corrisposte anticipatamente al soggetto gestore o al comune, per gli impianti gestiti in via diretta.
- Art. 10 – Rinuncia alla concessione annuale
- Art. 11 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso
- Art. 12 - Procedure per la presentazione della domanda e il rilascio della concessione in uso temporanea di impianti sportivi

TITOLO 3 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 13 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi
- Art. 14 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni
- Art. 15 – Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica
- Art. 16 - Concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione
- Art. 17 - Norme generali sulla manutenzione degli impianti comunali
- Art. 18 - Durata della concessione in gestione
- Art. 19 – Attività concesse
- Art. 20 - Divieti
- Art. 21 - Decadenza e revoca delle concessioni
- Art. 22 - Fatturazione e modalità di pagamento

TITOLO 4 – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 - Norme generali sulla vigilanza
- Art. 24 – Rinvii
- Art. 25 – Trattamento dei dati
- Art. 26 - Norme transitorie e finali

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Comiziano, nonché degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, in un'ottica diretta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi del Comune di Comiziano è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
4. Il Comune di Comiziano, nel perseguire interessi generali della collettività in materia di sport, mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per Comune il Comune di Comiziano;
 - b) per concessione in uso, l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;
 - c) per concessione in gestione, l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi per lo svolgimento di determinate attività sportive e/o ricreative (area giochi/fitness, etc.);
 - d) per Concessionario, il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a) per impianto sportivo, la struttura all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori servizi accessori e di supporto;
 - b) per impianto con rilevanza economica: gli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito;
 - c) per impianto senza rilevanza economica quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
 - d) per sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
 - e) per associazione o società sportivo dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - f) per anno sportivo: il periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno successivo, salvo regole diverse valide per le singole discipline sportive.

Art. 3 - Finalità e obiettivi

1. Il Comune di Comiziano, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale per la promozione della salute e del benessere dei cittadini, l'educazione, l'inclusione, persegue le seguenti finalità:
 - a) diffusione dell'attività sportiva per tutti come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) incremento dei praticanti l'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa in ogni fascia di età;

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

- c) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze;
 - d) contrasto al doping;
 - e) promozione dell'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per i diversamente abili, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
 - f) diffusione delle discipline sportive per dare pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) valorizzazione del talento agonistico;
 - h) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici;
 - i) valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
 - j) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extra scolastico;
 - k) promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.
2. Il Comune di Comiziano promuove le finalità di cui al comma 1 attraverso l'ufficio preposto, nonché con le strutture del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), e Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive Associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le Associazioni Benemerite (AB) e con tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio -ricreativo.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune di Comiziano opererà per:
- a) adeguamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali e delle loro attrezzature, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione di impatto ambientale;
 - b) realizzazione di impianti sportivi pubblici e della loro manutenzione, anche in sinergia tra pubblico e privato;
 - c) organizzazione, diretta e indiretta, di iniziative sul tema e eventi sportivi, che interessino il territorio comunale;
 - d) erogazione contributi diretti e indiretti ai soggetti di cui al comma 2, per progetti, iniziative, manifestazioni sportive;
 - e) erogazione di contributi ordinari e straordinari finalizzati a sostenere la gestione degli impianti sportivi comunali da parte dei soggetti di cui al comma 2.
4. Nel rispetto della normativa sugli Enti locali e sulla base della situazione economico-finanziaria dell'Ente, persegue le suddette finalità prestando particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.

Art. 4 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:
- a) Gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
 - b) Gestione indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica.
2. Per ogni impianto sportivo, il Comune deve comunque garantire l'accesso e l'uso per tutti i cittadini. L'amministrazione, compatibilmente con le attività in essere, regola l'utilizzo degli impianti sportivi anche da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal concessionario.
3. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso, come previsto dal successivo art. 9.
4. La Giunta Comunale può inoltre stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti concessi in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinata.

TITOLO 2 – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 - Tipologie di concessione in uso degli impianti sportivi

1. Le concessioni sono rilasciate dal Comune di Comiziano e possono essere di tipo annuale o temporaneo.
2. Le concessioni annuali, di norma, sono disposte per un periodo coincidente con l'anno sportivo. Per le palestre scolastiche sono disposte con le stesse modalità e, per quanto possibile, secondo il calendario scolastico regionale.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

3. Le concessioni di utilizzo temporaneo per attività, manifestazioni o altre iniziative a carattere sportivo/ricreativo e altro, sono subordinate alla programmazione delle autorizzazioni per evitare usi incompatibili.

4. Nessun tipo di concessione è tacitamente rinnovabile.

Art. 6 - Destinatari della concessione in uso

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI o al CIP;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) Associazioni benemerite che svolgono attività sportiva;
- d) Istituzioni scolastiche;
- e) Associazioni sportive dilettantistiche;
- f) Società sportive professionistiche;
- g) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- h) Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
- i) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive (solo nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato).

2. In via residuale, gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui ai precedenti punti da a) a i), durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze.

Art. 7 - Procedura per la concessione in uso

1. Le domande di concessione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, vengono presentate:

- al Servizio competente del Comune, per tutti gli impianti gestiti direttamente dal comune;
- ai soggetti concessionari, per gli impianti concessi in gestione a terzi, con tempi e modalità stabilite dalla convenzione in essere tra il Comune e lo stesso Concessionario, che verranno pubblicate dall'amministrazione comunale in occasione della pubblicazione dell'avviso che avvia il procedimento di programmazione per le strutture di propria competenza.

2. La domanda dovrà essere presentata su apposito modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dall'ufficio preposto. Nell'istanza dovrà essere specificata il tipo di disciplina per la quale si fa richiesta di utilizzo, l'impianto di preferenza, l'orario, il giorno, il periodo in cui si intende svolgere l'attività, dovrà contenere inoltre gli elementi necessari alla valutazione in base ai criteri di cui al successivo comma 5.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato, di regola, entro il 15 giugno di ogni anno.

3. Nell'assegnare gli spazi annualmente, l'ufficio competente, o il soggetto affidatario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;
- e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g) verificare l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi;
- h) privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Comiziano.

4. Il concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta e comunicando al Comune il programma di assegnazioni dell'impianto.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

5. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, la concessione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività sportive da essi svolte:

- a) livello dell'attività agonistica praticata, intesa come consistenza numerica degli atleti tesserati che partecipano a campionati ufficiali (internazionali, nazionali, regionali, provinciali, ecc.);
- b) società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;
- c) attività svolta per portatori di handicap e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
- d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

6. Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi:

- a) in uso annuale;
- b) in uso straordinario/occasionale, qualora compatibile con la programmazione annuale.

7. La durata della concessione in uso annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione.

8. I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Si assumono anche le responsabilità legate agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

9. Il concessionario deve:

- sollevare il Comune da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive ai responsabili della società/associazione, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori e ai terzi, mediante sottoscrizione di idonea polizza assicurativa da produrre in copia all'ufficio Sport;
- sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva agonistica e/o non agonistica;
- munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia, eventualmente, di quelle non sportive;
- usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nella concessione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature, se non previo parere favorevole dell'Ufficio comunale competente e secondo le tariffe stabilite dal Comune;
- non apportare modifiche e variazioni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo alle strutture, alle attrezzature o agli impianti presenti nelle stesse;

10. E' vietata la "sub-concessione" degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione, nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.

11. La concessione in uso temporaneo per manifestazioni extra sportive degli impianti comunali potrà essere autorizzata, previa richiesta da presentare direttamente al comune per gli impianti a gestione diretta, mentre per gli impianti in concessione sarà necessario presentare richiesta al concessionario e avere il nulla osta del comune.

12. Le domande pervenute oltre i termini fissati sono escluse dalla programmazione. Possono essere valutate solo successivamente alla compilazione dei piani di utilizzo ed accolte se compatibili con le disponibilità.

Art. 8 – Palestre scolastiche

1. Le palestre e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del DPR n.567 del 10/10/1996 e s.m.i. sono messi a disposizione e assegnati in uso alle società e associazioni sportivo dilettantistiche.

2. Per quanto concerne l'assegnazione in uso degli spazi nelle palestre comunali scolastiche alle Società o associazioni sportive, il loro utilizzo sarà concesso nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, di norma dopo le ore 14 ed è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale, il Consiglio d'Istituto e il soggetto assegnatario degli spazi sportivi in cui saranno dettagliate le modalità di utilizzo dell'impianto e gli adempimenti previsti.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

3. Con apposito accordo tra il Comune e i dirigenti scolastici, verranno disciplinati i rapporti per l'uso delle palestre scolastiche comunali da parte delle società e associazioni sportive, con particolare riferimento al loro eventuale utilizzo in orario extrascolastico da parte di centri sportivi scolastici, qualora istituiti ai sensi della normativa vigente (art. 2 della legge n. 86/2019).

4. In relazione alla normativa vigente, il Comune favorisce l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per lo svolgimento di attività motorie per le scuole dell'infanzia, primaria e secondarie di I grado che sono sprovviste di palestra scolastica, in accordo con il dirigente scolastico.

Art. 9 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

2. Nella determinazione di tali tariffe, il Comune deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dell'impianto, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

3. Le tariffe sono di norma maggiorate nel caso di utilizzo per attività e manifestazioni extra sportive.

4. Le tariffe per lo svolgimento di attività sportiva libera sono corrisposte anticipatamente al soggetto gestore o al comune, per gli impianti gestiti in via diretta.

5. Il richiedente è obbligato a versare un deposito cauzionale secondo l'importo determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale e può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;

Art. 10 – Rinuncia alla concessione annuale

1. In caso di rinuncia di spazi e/o impianti sportivi concessi in uso, il concessionario deve dare comunicazione scritta all'Ufficio preposto entro 10 giorni dal primo giorno di mancato utilizzo, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'importo maturato nel periodo antecedente alla rinuncia, anche in mancanza di utilizzo.

Art. 11 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni in uso degli impianti sportivi di sua proprietà in caso di necessità, con le modalità previste dall'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dandone comunicazione con congruo anticipo (qualora sia possibile), per:

- svolgere manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale;
- nel caso in cui gli stessi vengano individuati quali luoghi di svolgimento delle tornate elettorali;
- per improrogabili interventi di manutenzione;
- per condizioni climatiche particolarmente avverse;
- per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili

2. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni contenute nella convenzione di assegnazione (esempio utilizzo dell'impianto in giorni o orari ulteriori e/o diversi da quelli concessi);
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
- e) che non abbiano provveduto in proprio alla pulizia della struttura in uso al termine dell'attività giornaliera.

3. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti a), b), c), d), e) e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. Il concessionario della gestione procede a disporre la decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate: il provvedimento dovrà essere comunicato e approvato dall'amministrazione comunale.

5. La decadenza della concessione in uso di un impianto sportivo, disposta con atto amministrativo, determina l'automatica esclusione da parte del soggetto utilizzatore di poter usare e/o gestire un impianto sportivo di

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

proprietà del Comune per un periodo determinato sulla base della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.

6. Il Comune può revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:

- sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
- sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 12 - Procedure per la presentazione della domanda e il rilascio della concessione in uso temporanea di impianti sportivi

1. I soggetti interessati, devono presentare domanda indirizzata al Comune di Comiziano, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'utilizzo della struttura.

2. La domanda prevede l'indicazione dei dati anagrafici e societari, l'indicazione dell'impianto richiesto con le relative date, orari e modalità di utilizzo, le dichiarazioni di presa d'atto e accettazione del presente Regolamento e della deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe d'uso, le dichiarazioni di assunzione di responsabilità e di autorizzazione al trattamento dei dati. Inoltre, deve essere specificata la tipologia di iniziativa, attività o manifestazione per cui si richiede l'impianto, il programma ed eventuali altri elementi utili a valutare la possibilità di concessione. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

3. La domanda può essere accolta solo se conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento e se compatibile con la disponibilità degli spazi richiesti.

4. L'accoglimento o il diniego della domanda è comunicato al richiedente nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento dell'istanza.

5. L'atto di concessione per l'utilizzo temporaneo dell'impianto è rilasciato dal Dirigente competente e consegnato al richiedente.

TITOLO 3 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 13 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

1. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi comunali secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023.

2. La concessione in gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione degli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

3. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un concessionario avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, che ne garantisca effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

Art. 14 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

1. Il rapporto tra Comune e Concessionario è regolato da apposita convenzione di gestione che presenta i seguenti contenuti minimi:

- a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- b) durata della concessione;
- c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- d) obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
- e) programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- f) modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal concessionario;
- g) gestione delle attività connesse (bar, punti vendita, ecc.);
- h) applicazione e riscossione tariffe;
- i) pagamento del canone;

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

- j) intestazione e pagamento delle utenze;
 - k) piano di manutenzione ordinaria dell'impianto
 - l) divieto di sub concessione delle attività principali della concessione;
 - m) garanzie e idonee coperture assicurative;
 - n) forme di controllo da parte del Comune di Comiziano;
 - o) modalità di utilizzo degli impianti sportivi per le attività scolastiche;
2. Il contenuto minimo di cui al comma 1 delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione. L'Amministrazione stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare mensilmente o annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, tenendo conto del grado di onerosità della stessa, dello stato d'uso dell'impianto e delle spese di manutenzione ordinaria a carico dello stesso.
3. Il richiedente è obbligato a versare un deposito cauzionale secondo l'importo determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale e può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;

Art. 15 – Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

1. La concessione di impianti sportivi aventi rilevanza economica, ovvero degli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, è affidata previa gara a favore del miglior offerente, quale Concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art. 176 e segg. del d.lgs. 36/2023.
2. La Giunta comunale definisce l'attribuzione della rilevanza economica degli impianti sportivi. Ha rilevanza economica il servizio che risponde ad un interesse pubblico, una redditività, e quindi con una competizione sul mercato.
3. Il dirigente competente in materia, sulla base del presente Regolamento, approva gli atti di selezione per l'affidamento degli impianti che hanno rilevanza economica, sulla base della normativa vigente.
4. La scelta del gestore, da effettuarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tiene conto dei seguenti criteri, da utilizzare tutti o in parte con diverse pesature:
 - a) anzianità nello svolgimento dell'attività sportiva e partecipazione a campionati ufficiali delle Federazioni sportive;
 - b) radicamento nel territorio comunale con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
 - c) esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva dell'impianto da assegnare;
 - d) proposte specifiche e migliorative dei servizi e attività che si intendono realizzare nell'impianto, legate al contesto territoriale, riservate a scuole, promozione sociale, infanzia, giovani, anziani, soggetti diversamente abili, soggetti a rischio, nonché attività motorie diffuse e attività ricreative sociali e di tempo libero compatibili con l'attività sportiva;
 - e) tariffe praticate e prezzi di accesso, tenuto conto che le tariffe approvate annualmente dal Comune rappresentano il limite massimo applicabile, anche con riferimento ad agevolazioni nelle tariffe per minori e altre fasce di utenza a basso reddito;
 - f) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati e di ogni altra tipologia di personale;
 - g) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e monte ore di apertura dell'impianto, fasce orarie per la fruizione dell'impianto da parte di altre società sportive che ne facciano richiesta e dei singoli cittadini non tesserati;
 - h) accordi per la gestione integrata con altri soggetti del territorio;
 - i) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - j) qualità del progetto relativamente agli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto e al programma di manutenzione, con attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
 - k) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi sulla base dell'indicazione dell'offerta, in ribasso, sul contributo economico che il comune intende concedere a sostegno della gestione, se previsto, ovvero del rialzo sul canone minimo previsto.
5. La valutazione della convenienza economica, nel rispetto della normativa vigente, si baserà sul criterio dell'offerta migliorativa (al rialzo) rispetto al canone minimo stabilito dalla Giunta Comunale.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

6. L'affidamento prevede l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

7. La valutazione delle domande viene effettuata da un'apposita Commissione composta da tre membri interni e/o esterni scelti nell'area dei funzionari con incarico di elevata qualificazione, o da professionisti esterni con comprovata esperienza.

8. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo garantendo l'apertura e custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, la manutenzione dei defibrillatori nonché il controllo e vigilanza sugli accessi per il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo da parte degli utenti e degli assegnatari in uso.

9. Sono a carico del concessionario le spese per le utenze, salvo i casi in cui il Comune decida di prevedere nell'avviso pubblico - per motivi oggettivi - il mantenimento dell'installazione direttamente all'Amministrazione Comunale; in quest'ultimo caso il Concessionario è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per il pagamento delle utenze, con modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

10. Il concessionario è tenuto a ricevere le domande di uso degli spazi da parte di soggetti terzi, a istruire un piano di utilizzo ed a comunicarlo al Comune, fatto salvo l'eventuale nulla osta previsto per le manifestazioni extra sportive come previsto all'art. 7 comma 11).

11. Il Concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori (compresi i volontari) che operano nell'impianto sportivo.

12. Il concessionario è tenuto al versamento di un canone individuato dalla Giunta Comunale, in virtù della concessione di un bene appartenente al patrimonio comunale.

13. Al Concessionario spetta:

a) introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto;

b) utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di concessione;

c) l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di concessione;

d) l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale, eventualmente presenti nell'impianto percepiscono gli incassi;

e) incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;

f) utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di concessione;

g) vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;

h) incasso di quote associative;

i) incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.

14. Il Concessionario ha facoltà di applicare formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune nella delibera annuale delle tariffe.

15. Il concessionario può determinare liberamente tariffe o prezzi di accesso all'impianto, fatta eccezione per gli spazi o gli orari compresi nella percentuale di uso riservata al Comune e prevista eventualmente nell'atto di concessione, per i quali il concessionario applicherà le tariffe determinate dal comune. Il piano delle tariffe deve essere presentato al Comune all'interno del progetto di gestione, in risposta all'Avviso pubblico per l'affidamento e potranno essere modificate in conformità alla normativa vigente in materia di contratti di concessione, previa comunicazione al Comune.

Art. 16 - Concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione

1. Al fine di favorire la riqualificazione e ammodernamento di impianti sportivi comunali esistenti, in conformità alla normativa vigente in materia, le associazioni e società sportive senza scopo di lucro possono presentare al comune un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per l'ammodernamento e la successiva gestione con la previsione di utilizzo dell'impianto teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. In assenza di proposte da parte dei soggetti senza scopo di lucro, potranno essere attivate procedure selettive rivolte a soggetti privati o società sportive a scopo di lucro, sulla base della normativa vigente.

2. La durata degli affidamenti è proporzionale al valore dell'intervento.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

3. La procedura prende avvio con un avviso di manifestazione di interesse che si rivolge a tutti i soggetti interessati e individua i requisiti di partecipazione, i lavori minimi necessari per la riqualificazione, i criteri di valutazione delle offerte. La Giunta comunale, a seguito di istruttoria tecnica da parte di apposita Commissione, approva il progetto riconoscendone l'interesse pubblico e ne affida la gestione per la durata proporzionale al valore dell'intervento.
4. Nella scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - a) progetto preliminare che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull'impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell'attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell'investimento e dei costi di attivazione e gestione;
 - b) Piano di fattibilità economico finanziaria asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1966/1939 che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta e i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di ristrutturazione e gestione dell'impianto;
5. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, considerare tutti o parte dei criteri sotto evidenziati anche con diverse pesature, oltre agli ulteriori criteri di cui all'art. 15 comma 4:
 - a) competenza professionale e valore sociale in campo sportivo, da valutare in base a: esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione del personale utilizzato, organizzazione di attività a favore dei giovani e dei soggetti svantaggiati;
 - b) competenza organizzativa e affidabilità economica da valutare in base a: esperienza nella gestione di impianti sportivi, innovazione imprenditoriale volta a garantire la massima attrattività dell'impianto, garanzie patrimoniali e finanziarie, capacità di indebitamento, da attestare con il piano economico finanziario;
 - c) validità del progetto tecnico, con particolare riferimento all'uso di tecnologie edilizie e impiantistiche innovative, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, utilizzo di materiali ecocompatibili o a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico, dotazione di attrezzature sportive;
 - d) migliore offerta rispetto alle condizioni economiche e di durata della concessione.
6. Fatte salve le norme di maggior favore per le società e associazioni sportive senza scopo di lucro previste dalla normativa vigente, l'affidamento di impianti sportivi comunali per la loro riqualificazione e ammodernamento fa seguito a procedure ad evidenza pubblica, che ne garantiscano effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.
7. Nel caso in cui la procedura vada deserta, o per motivate situazioni di pubblico interesse, potrà essere disposto anche l'affidamento diretto della procedura a società o associazioni senza scopo di lucro, in conformità con la normativa vigente.
8. Le opere autorizzate dovranno essere eseguite nei termini stabiliti dalle relative autorizzazioni/permessi e in conformità al cronoprogramma approvato.
9. Qualora le opere autorizzate non venissero portate a termine nei tempi stabiliti, il concessionario si intenderà decaduto dai diritti della concessione e l'impianto tornerà nella piena disponibilità del Comune. Il Comune avrà comunque la facoltà di prendere possesso delle parti di opere già realizzate senza che il concessionario abbia diritto a compensi, oppure di chiederne la demolizione o rimessa in pristino a cura e spese del concessionario.
10. Sono a carico del concessionario le pratiche per il conseguimento dei pareri, permessi e autorizzazioni varie presso i competenti organi preposti, le spese di progettazione per la realizzazione delle migliorie, addizioni e manutenzioni straordinarie nonché le conseguenti pratiche catastali, le pratiche per l'omologazione dell'impianto.
11. In base all'entità degli interventi, è richiesto al concessionario di presentare apposita fidejussione a garanzia dell'esecuzione dei lavori.
12. Le procedure per la costruzione di nuovi impianti sportivi su terreno del comune seguono le norme vigenti e verranno approvate dagli organi competenti in relazione alla concessione al proponente del diritto di superficie o altri diritti reali su beni del comune.

Art. 17 - Norme generali sulla manutenzione degli impianti comunali

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compresi i materiali, i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
3. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Concessionario, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione.
4. Qualora il Concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Tutte le opere realizzate dal concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, passeranno in piena proprietà comunale senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta.
6. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.
7. Le spese sostenute per le opere, di cui al precedente comma 5, che il concessionario intenda realizzare potranno essere riconosciute e scomutate dal canone concessorio solo in seguito alla verifica da parte dei competenti uffici della documentazione attestante l'entità e la regolarità dei lavori eseguiti.

Art. 18 - Durata della concessione in gestione

1. La durata della concessione in gestione di impianti sportivi con rilevanza economica è pari ad anni 5, salvo quanto diversamente stabilito per gli impianti esistenti che necessitano di riqualificazione di cui al precedente art. 16.
2. Al termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle procedure ad evidenza pubblica per la prosecuzione della gestione, è possibile la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo concessionario e comunque per massimo 12 mesi.
3. La durata dell'affidamento potrà essere oggetto di rinnovo per una sola volta per un numero di anni complessivamente non superiori a 9 (5 anni iniziali più eventuale rinnovo per altri 4), in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalla proposta di migliorie e progetti di sviluppo.
4. Il rinnovo potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali, mediante adozione di un atto che determini la nuova durata del contratto e stipula di apposita convenzione.
5. Limitatamente ai progetti di potenziamento, presentati anche nel corso della gestione dal concessionario, di particolare interesse per la valorizzazione dell'impianto, la durata dell'affidamento può essere prorogata, per una sola volta, fino ad una durata massima di 20 anni e segue le condizioni previste all'art. 16.

Art. 20 – Attività concesse

1. Nell'ambito della gestione e dell'uso degli impianti sportivi comunali si intendono concesse le seguenti attività:
 - a) organizzazione di attività ludiche, di intrattenimento, didattiche, sportive, culturali, musicali, teatrali e formative, vigilando che il loro svolgimento sia compatibile con le finalità pubbliche e di interesse generale per le quali i luoghi oggetto di concessione sono stati concepiti;
 - b) installazione di strutture mobili per attività ludiche, di intrattenimento, didattiche, sportive, culturali, musicali, teatrali e formative previa comunicazione all'Amministrazione Comunale;
 - c) somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa di settore per quanto concerne le bevande con contenuto alcolico superiore al 21%v/v;
 - d) per tutte le attività e servizi, animazione, custodia e pulizia dell'area e degli immobili, il concessionario potrà avvalersi della collaborazione di enti o soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente;

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

2. Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle leggi di natura urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, commerciale e dei regolamenti vigenti nel Comune di Comiziano

Art. 20 - Divieti

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto di contratto o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di subconcessione il caso in cui il concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
2. E' fatto divieto di utilizzare anche temporaneamente l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.
3. Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante alla convenzione.

Art. 21 - Decadenza e revoca delle concessioni

1. Sarà avviata procedura di decadenza della concessione senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:
 - a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
 - b) inosservanza delle norme statali regionali, in particolare in materia di conduzione degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto;
 - d) morosità nel pagamento dei canoni di concessione ed in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;
 - e) esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
 - f) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al concessionario;
 - g) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - h) altri casi previsti dal Regolamento, quali obblighi e requisiti per la gestione.
2. La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.
3. Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo.
4. La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del Concessionario da:
 - a) partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto sportivo;
 - b) usare e/o gestire un qualsiasi impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.
5. Il Comune può revocare le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per i seguenti motivi:
 - a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 22 - Fatturazione e modalità di pagamento

1. L'Ufficio Tecnico è preposto alla gestione della contabilità e all'emissione della fattura di utilizzo intestata al soggetto titolare della concessione in uso dell'impianto o palestra utilizzati.
2. La fatturazione e il pagamento per utilizzi inerenti a concessioni annuali, avvengono con le seguenti modalità e tempistiche:

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

- per il periodo fino al 31 dicembre dell'anno sportivo di riferimento, l'importo dovuto viene fatturato entro il successivo mese di gennaio (primo acconto) e la scadenza di pagamento fissata entro i successivi 30 giorni dall'emissione della fattura;
 - a fine stagione, indicativamente entro il 30 giugno, viene fatturato il restante importo dovuto, al netto del primo acconto. Il saldo deve essere versato nei successivi 30 giorni dalla data di emissione della fattura;
 - eventuali utilizzi autorizzati nel periodo estivo sono fatturati entro il 31 agosto, con scadenza di pagamento entro 30 giorni dall'emissione della fattura.
3. In caso di sospensione anticipata dell'attività, viene fatturato l'importo maturato fino alla data di utilizzo e il pagamento del saldo deve essere effettuato entro i successivi 30 giorni dall'emissione della fattura.
4. Il regolare pagamento delle fatture della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per la concessione in uso dell'impianto per l'anno sportivo successivo.
5. Il mancato versamento delle tariffe dovute comporta la decadenza dalla concessione e, per l'anno sportivo successivo, l'esclusione dall'utilizzo degli impianti sportivi comunali, salvo la presentazione di un piano di rientro che deve essere formalmente autorizzato dall'Ufficio preposto. Non può essere autorizzato un nuovo piano di rientro in presenza di un piano già autorizzato e in corso. Non sono ammesse, inoltre, rimodulazioni di piani di rientro già autorizzati. Il mancato versamento di tre rate anche non consecutive determina l'obbligo del pagamento dell'intera somma residua entro 60 giorni.
6. Gli importi per le concessioni in uso temporaneo di impianti sportivi e palestre devono essere versate al Comune di Camposano nel termine stabilito nell'atto di concessione.

TITOLO 4 – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Norme generali sulla vigilanza

1. Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso e in gestione di impianti sportivi comunali sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto sportivo o al corretto svolgimento delle attività in esso realizzate.

2. Il Comune di Comiziano, attraverso l'ufficio comunale preposto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui soggetti che hanno la concessione in uso di spazi e sui concessionari della gestione di impianti sportivi.

Art. 24 - Rinvii

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

- a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi, al Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023 e s.m.i. artt. da 164 a 178; delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 per gli impianti con e senza rilevanza economica. "Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva"; Legge 8 agosto 2019 n. 86 "Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"; D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 "Attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi" che dalla sua entrata in vigore abroga le norme previgenti (commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2022 n. 289 e l'art. 15 commi 6 e 7 del DL 25 novembre 2015 n. 185 convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 2016 n. 9);
- b) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, DPR n. 567 del 10.10.1996 e art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021; Legge 8 agosto 2019 n. 86 "Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione";

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge 8 agosto 2019 n. 86 "Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"; D. Lgs. n. 36 del 28/2/2021 "Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo" che dalla sua entrata in vigore abroga le norme previgenti (legge 23 marzo 1981 n. 91; art. 90 commi 4, 5, 8, 17, 18 18 bis, 19, 23 della legge 27 dicembre 2002 n. 289);
d) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente, nonché al Regolamento delle entrate del Comune di Comiziano.

Art. 25 – Trattamento dei dati

1. Si informa che la finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di intrattenimento si riferiscono alla procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Art. 26 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento tutte le convenzioni in corso di vigenza durano non oltre la loro scadenza.

